Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 263

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Martedì, 27 settembre 1977** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 00387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**
**I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 00387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI

**COMUNITA' EUROPEE**



**DISPOSIZIONI E COMUNICATI**



**CONCORSI ED ESAMI**

**SUPPLEMENTI ORDINARI**

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 263 DEL 27 SETTEMBRE 1977:

MINISTERO DELLA SANITA'



**(9658)**

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 settembre 1977.

**Sostituzione del commissario straordinario del comune di Dragoni.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 20 luglio 1977, col quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Dragoni (Caserta) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria amministrazione dell'ente nella persona del dott. Nicola Arpago;

Considerato che si rende necessario provvedere alla sostituzione del predetto commissario stante l'impossibilità dello stesso, per ragioni di salute, ad attendere alle funzioni commissariali;

Visto l'art. 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Salvatore Sibilio, consigliere di prefettura, è nominato commissario straordinario del comune di Dragoni (Caserta) in sostituzione del dott. Nicola Arpago con gli stessi poteri a quest'ultimo conferiti.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1977

LEONE

COSSIGA

**(10096)**

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1977.

**Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario d'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Moplefan - Gruppo Montedison, stabilimento di La Spezia.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 3 aprile 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale della S.p.a. Moplefan - Gruppo Montedison, stabilimento di La Spezia, con effetto dal 5 novembre 1973;

Visti i decreti ministeriali 26 luglio 1975, 28 luglio 1975, 17 gennaio 1976, 19 gennaio 1976 e 20 gennaio 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Moplefan - Gruppo Montedison, stabilimento di La Spezia, è prolungata a ventisette mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1977

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
ANSELMI

*Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica*
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
DONAT-CATTIN

**(10104)**

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1977.

**Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Sorge, in Cusano Milanino.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Sorge di Cusano Milanino (Milano), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Sorge di Cusano Milanino (Milano).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° maggio 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1977

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
ANSELMI

*Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica*
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
DONAT-CATTIN

**(10164)**

---

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1977.

**Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. L. Manetti - H. Roberts & C., in Firenze, stabilimenti di Firenze e Calenzano.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Manetti - H. Roberts & C., con sede legale in Firenze e stabilimenti in Firenze e Calenzano (Firenze), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. L. Manetti - H. Roberts & C., con sede legale in Firenze e stabilimenti in Firenze e Calenzano (Firenze).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° marzo 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1977

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
ANSELMI

*Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica*
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
DONAT-CATTIN

**(10163)**

---

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1977.

**Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta A.V.I.R. - Aziende vetrarie italiane Ricciardi, stabilimenti di Corsico e Sesto Calende.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 10 settembre 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta A.V.I.R. - Aziende vetrarie italiane Ricciardi, con sede sociale in Napoli, stabilimento di Corsico (Milano), con effetto dal 4 aprile 1976;

Considerato che la ristrutturazione e riorganizzazione aziendale ha riguardato anche lo stabilimento di Sesto Calende (Varese) della ditta A.V.I.R.;

Rilevata la sussistenza della causa di intervento anche per il citato stabilimento di Sesto Calende (Varese);

Decreta:

Il dispositivo del decreto interministeriale 10 settembre 1976 è modificato come segue:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta A.V.I.R. - Aziende vetrarie italiane Ricciardi, con sede sociale in Napoli, stabilimenti di Corsico (Milano) e Sesto Calende (Varese).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1977

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
ANSELMI

*Il Ministro*
*per il bilancio e la programmazione economica*
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
DONAT-CATTIN

**(10109)**

---

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1977.

**Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Geri Jeans, in Roma.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Considerato che la S.p.a. Geri Jeans di Roma, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Geri Jeans di Roma.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 9 settembre 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1977

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
ANSELMI

*Il Ministro*
*per il bilancio e la programmazione economica*
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
DONAT-CATTIN

**(10161)**

---

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1977.

**Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Gianetti, in Milano, stabilimento di Torino.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Considerato che la S.p.a. Gianetti, con sede in Milano, stabilimento di Torino, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Gianetti, con sede in Milano, stabilimento di Torino.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° marzo 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1977

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
ANSELMI

*Il Ministro*
*per il bilancio e la programmazione economica*
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
DONAT-CATTIN

**(10167)**

---

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1977.

**Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Adani, in Gorizia.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Adani di Gorizia, ha in corso operazioni di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale della S.p.a. Adani di Gorizia.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° agosto 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1977

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
ANSELMI

*Il Ministro*
*per il bilancio e la programmazione economica*
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
DONAT-CATTIN

**(10168)**

---

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1977.

**Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Pomini Farrel, con sede e stabilimento in Castellanza.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Pomini Farrel, con sede legale e stabilimento in Castellanza (Varese), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Pomini Farrel, con sede legale e stabilimento in Castellanza (Varese).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 24 gennaio 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1977

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
ANSELMI

*Il Ministro*
*per il bilancio e la programmazione economica*
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
DONAT-CATTIN

**(10166)**

---

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1977.

**Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cinque Geri e S.p.a. Dieci Geri, stabilimento di Milazzo, ora METT - Metallurgica e tubificio del Tirreno.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 16 marzo 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cinque Geri e S.p.a. Dieci Geri, stabilimento di Milazzo (Messina), ora METT - Metallurgica e tubificio del Tirreno, con effetto dal 1° ottobre 1976;

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa d'intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cinque Geri e S.p.a. Dieci Geri, stabilimento di Milazzo (Messina), ora METT - Metallurgica e tubificio del Tirreno, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 settembre 1977

*Il Ministro*: ANSELMI

**(10103)**

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1977.

**Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Colortex - Tintoria industriale, in Castelfranco Veneto.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 14 febbraio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Colortex - Tintoria industriale di Castelfranco Veneto (Treviso), con effetto dal 27 settembre 1976;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Colortex - Tintoria industriale di Castelfranco Veneto (Treviso), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 settembre 1977

*Il Ministro*: ANSELMI

(10156)

---

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1977.

**Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore calzetteria operanti nella provincia di Frosinone.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 12 febbraio 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore calzetteria operanti nella provincia di Frosinone, con effetto dal 10 dicembre 1975;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 1977, 22 giugno 1977 e 23 giugno 1977 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore calzetteria operanti nella provincia di Frosinone;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 12 febbraio 1977 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore calzetteria operanti nella provincia di Frosinone, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 12 settembre 1977

*Il Ministro*: ANSELMI

(10098)

---

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1977.

**Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da aziende industriali del settore metalmeccanico operanti nel comune di Casagiove.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 4 giugno 1977 di dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore metalmeccanico operanti nel comune di Casagiove (Caserta), con effetto dal 27 ottobre 1976;

Rilevata la permanenza della predetta condizione di crisi economica;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti da aziende industriali del settore metalmeccanico operanti nel comune di Casagiove (Caserta), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 settembre 1977

*Il Ministro*: ANSELMI

(10155)

---

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1977.

**Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nell'« EIMA - Esposizione internazionale delle industrie di macchine per l'agricoltura », in Bologna.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;
Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

*Articolo unico*

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nell'« EIMA - Esposizione internazionale delle industrie di macchine per l'agricoltura », che avrà luogo a Bologna dal 9 al 13 novembre 1977, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 14 settembre 1977

p. *Il Ministro*: CARTA

(10182)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1977.

**Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore calzetteria operanti nella provincia di Frosinone.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;
Visto il decreto interministeriale 12 febbraio 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore calzetteria operanti nella provincia di Frosinone, con effetto dal 10 dicembre 1975;
Visti i decreti ministeriali 12 aprile 1977, 22 giugno 1977, 23 giugno 1977 e 12 settembre 1977 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese;
Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;
Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 12 febbraio 1977 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore calzetteria operanti nella provincia di Frosinone, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 14 settembre 1977

*Il Ministro*: ANSELMI

(10099)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1977.

**Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « V Salone internazionale del veicolo industriale », in Torino.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;
Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;
Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;
Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

*Articolo unico*

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « V Salone internazionale del veicolo industriale », che avrà luogo a Torino dal 29 ottobre al 6 novembre 1977, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 14 settembre 1977

p. *Il Ministro*: CARTA

(10181)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1977.

**Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Astesani & C. S.a.s., in Oggiono.**

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;
Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;
Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;
Considerato che per l'importazione di ventiquattro telai del valore complessivo di F.F. 1.896.811 di origine e provenienza Francia la ditta Astesani & C. di Oggiono (Como), ha effettuato pagamenti anticipati di F.F. 87.494,15 e F.F. 38.431,97 di cui ai modelli *B*-Import numeri 2500765 e 4778811 rilasciati dalla Banca

commerciale italiana, succursale di Como, in date rispettivamente 21 dicembre 1973 e 6 giugno 1975, con scadenza 30 settembre 1975;

Considerato che a fronte di detti pagamenti anticipati da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che l'importazione della merce in parola non è mai avvenuta;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12, *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 240007 del 27 luglio 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Considerato che da tale esame emerge che la ditta importatrice ha dichiarato di aver dovuto annullare l'ordine per il verificarsi di una serie di circostanze sfavorevoli che le avrebbero impedito il rispetto degli impegni assunti e che pertanto la controparte estera ha trattenuto a titolo di penale gli importi già pagati in via anticipata;

Considerato che la ditta italiana ha lasciato trascorrere oltre un anno dalla data di scadenza degli impegni valutari prima di far conoscere alla banca fidejubente la propria decisione di annullare l'ordine;

Ritenuto che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 19 gennaio 1977, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità alla ditta medesima del mancato assolvimento degli impegni valutari assunti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Astesan & C. S.a.s. di Oggiono (Como), mediante fidejussione della Banca commerciale italiana nella misura del 5% di F.F. 125.926,12 di cui ai modelli *B*-Import sopraindicati.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 settembre 1977

p. *Il Ministro*: GALLI

**(10119)**

---

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1977.

**Revoca del decreto ministeriale 4 marzo 1977, relativo all'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.I.M.B.I. S.p.a., in Borgaro Torinese.**

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 22 dicembre 1975, che conferma senza modificazione nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilità con decreto ministeriale 26 ottobre 1967 e con decreto ministeriale 21 marzo 1974;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 33, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Visto il proprio decreto del 4 marzo 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 21 marzo 1977, con cui si disponeva l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.I.M.B.I. S.p.a. di Borgaro Torinese, mediante fidejussione della Banca popolare di Novara, sede di Torino, in relazione a pagamenti anticipati di D.M. 160.000, D.M. 58.000 e D.M. 272.500 di cui ai modelli *B*-Import numeri 2225498, 2225502 e 3502988 rilasciati dalla predetta Banca rispettivamente in data 19 gennaio, 19 gennaio e 22 agosto 1973, per l'importazione di due comandi controlli per presse del valore complessivo di D.M. 545.000 di origine e provenienza Repubblica federale tedesca, importazione avvenuta in più riprese, con ritardi varianti fra quarantaquattro e duecentouno giorni rispetto alla scadenza degli impegni valutari;

Viste le risultanze di un supplemento di istruttoria condotto dall'Ufficio italiano dei cambi, in seguito a richiesta di riesame del citato decreto da parte della ditta interessata, in occasione del quale quest'ultima ha esibito ulteriore documentazione giustificativa, da cui risulta che la responsabilità della ritardata importazione è da imputarsi alla ditta italiana limitatamente ad una richiesta di rinvio della spedizione di circa venti giorni e che l'ulteriore ritardo è dipeso esclusivamente dalla fornitrice estera;

Ritenuto pertanto che tale circostanza, emersa dal predetto supplemento di indagine, i cui risultati sono stati trasmessi al Ministero del commercio con l'estero con foglio dell'Ufficio italiano dei cambi n. 811560 del 15 luglio 1977, è idonea ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, l'imputabilità della ritardata importazione alla ditta italiana;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone la revoca del decreto ministeriale 4 marzo 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 21 marzo 1977, relativo all'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.I.M.B.I. S.p.a. di Borgaro Torinese, mediante fidejussione della Banca popolare di Novara nella misura del 5% di D.M. 490.500 di cui ai modelli *B*-Import sopra indicati.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà alla restituzione della predetta cauzione, in esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1977

p. *Il Ministro*: GALLI

**(10116)**

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1977.

**Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Euromarine Viareggio S.p.a., in Forte dei Marmi.**

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Euromarine Viareggio S.p.a., viale Morin n. 177, Forte dei Marmi, ha effettuato un pagamento anticipato di Lgs. 11.400 di cui al modello *B*-Import n. 3818843 rilasciato in data 9 aprile 1974 dalla Banca commerciale italiana, sede di Viareggio, per la importazione di motoscafi da diporto di origine e provenienza Inghilterra;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente una parte dell'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Viareggio il 18 giugno 1974 ed il 24 giugno 1974 con un ritardo, quindi, di quaranta e quarantasei giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione, per le rimanenti Lgs. 4.841,50 non è stata effettuata alcuna importazione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12, *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 901/41908 del 24 novembre 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 27 agosto 1976 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della mancata importazione alla ditta medesima, dovuta, secondo quanto dichiarato dalla Euromarine Viareggio S.p.a., da motivi di carattere puramente commerciali (scarsa competitività dei motoscafi in parola sul mercato interno); mentre per quanto riguarda la quota della merce importata in ritardo, ritardo determinato dal mancato approntamento della merce in tempo utile da parte dell'operatore inglese, si provvede con nota V/263586 alla liberazione della fidejussione per l'importo Lgs. 6.558,50;

**Decreta:**

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Euromarine Viareggio S.p.a., mediante fidejussione della Banca commerciale italiana, Viareggio, nella misura del 5% di Lgs. 4.841,50 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1977

p. *Il Ministro*: GALLI

**(10117)**

---

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1977.

**Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali operanti nel comune di Spinazzola.**

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 7 maggio 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali operanti nel comune di Spinazzola (Bari), con effetto dal 1° dicembre 1975;

Considerato che i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende predette hanno già fruito del periodo di centottanta giorni del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e che permane nella provincia la crisi economica di cui al summenzionato decreto interministeriale;

Vista la proposta favorevole dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Bari corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali operanti nel comune di Spinazzola, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al 180° di corresponsione.

Roma, addì 16 settembre 1977

*Il Ministro*: ANSELMI

**(10154)**

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1977.

**Nomina del direttore generale dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 6 dello statuto dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1971, n. 756;

Visto l'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70, concernente disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente;

Visto l'art. 65 del regolamento organico del personale dell'Ente medesimo approvato con decreto interministeriale 1° aprile 1966;

Vista la delibera in data 27 luglio 1977, con la quale il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio ha nominato il dott. Francesco Braganò direttore generale dell'Ente medesimo, in sostituzione del dott. Ermanno Pesce, dimissionario;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 28 luglio 1977, con il quale sono state accettate le dimissioni dall'impiego rassegnate dal dott. Francesco Braganò, con effetto dal 1° agosto 1977;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione della predetta delibera;

Decreta:

E' approvata la delibera adottata in data 27 luglio 1977 dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio concernente la nomina del dott. Francesco Braganò a direttore generale dell'Ente medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1977

*Il Ministro*: ANSELMI

**(10200)**

---

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1977.

**Sostituzione di un membro del collegio dei sindaci dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 10 dello statuto dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1971, n. 756;

Visto il proprio decreto 14 aprile 1976, con il quale il dott. Ermanno Cossiga è stato nominato membro supplente del collegio dei sindaci dell'Ente predetto in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Considerato che il dott. Ermanno Cossiga è stato nominato con decreto in data 16 settembre 1977 membro effettivo del predetto organo;

Ritenuta la necessità di procedere alla sua sostituzione nell'incarico di membro supplente del collegio dei sindaci;

Decreta:

La dott.ssa Letizia Bartolelli è nominata membro supplente del collegio dei sindaci dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in sostituzione del dott. Ermanno Cossiga.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1977

*Il Ministro*: ANSELMI

**(10201)**

---

ORDINANZA MINISTERIALE 5 settembre 1977.

**Misure profilattiche contro il colera per le provenienze dall'Iraq.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la sanità marittima, approvato con regio decreto 26 settembre 1895, n. 636, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze dall'Iraq sono sottoposte, con decorrenza immediata, alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861, e successive modifiche.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 settembre 1977

*Il Ministro*: DAL FALCO

**(10208)**

---

ORDINANZA MINISTERIALE 6 settembre 1977.

**Misure profilattiche contro il colera per le provenienze aeree dal Pakistan.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la sanità marittima, approvato con regio decreto 26 settembre 1895, n. 636, e successive modifiche;
Visto il regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze aeree dal Pakistan sono sottoposte, con decorrenza immediata, alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861, e successive modifiche.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 settembre 1977

*Il Ministro*: DAL FALCO

**(10207)**

---

ORDINANZA MINISTERIALE 9 settembre 1977.
**Misure profilattiche contro il colera per le provenienze da Israele.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;
Visto il regolamento per la sanità marittima, approvato con regio decreto 26 settembre 1895, n. 636, e successive modifiche;
Visto il regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze da Israele sono sottoposte, con decorrenza immediata, alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861, e successive modifiche.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 settembre 1977

*Il Ministro*: DAL FALCO

**(10209)**

# COMUNITÀ EUROPEE

**Regolamenti e decisioni pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee**

Regolamento (CEE) n. 1993/77 della commissione, del 6 settembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1994/77 della commissione, del 6 settembre 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1995/77 della commissione, del 2 settembre 1977, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare.

*Pubblicati nel n.* L 228 *del* 7 *settembre* 1977.

**(62/C)**

Regolamento (CEE) n. 1996/77 della commissione, del 7 settembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1997/77 della commissione, del 7 settembre 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1998/77 della commissione, del 7 settembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1999/77 della commissione, del 7 settembre 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2000/77 della commissione, del 7 settembre 1977, che fissa le restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio allo stato naturale.

Regolamento (CEE) n. 2001/77 della commissione, del 7 settembre 1977, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2002/77 della commissione, del 7 settembre 1977, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2003/77 della commissione, del 7 settembre 1977, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

*Pubblicati nel n.* L 230 *dell'*8 *settembre* 1977.

**(63/C)**

Regolamento (CEE) n. 2004/77 della commissione, dell'8 settembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2005/77 della commissione, dell'8 settembre 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2006/77 della commissione, dell'8 settembre 1977, che fissa i prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2007/77 della commissione, dell'8 settembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

*Pubblicati nel n.* L 231 *del* 9 *settembre* 1977.

**(64/C)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione al comune di Genzano di Roma ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 19 settembre 1977, il comune di Genzano di Roma (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 225.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

**(4475/M)**

**Autorizzazione al comune di Poncarale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 19 settembre 1977, il comune di Poncarale (Brescia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

**(4488/M)**

**Autorizzazione al comune di Montegioco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977**

Con decreto ministeriale 10 settembre 1977, il comune di Montegioco (Alessandria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.100.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

**(4476/M)**

**Autorizzazione al comune di Castagnole Monferrato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977**

Con decreto ministeriale 10 settembre 1977, il comune di Castagnole Monferrato (Asti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

**(4477/M)**

**Autorizzazione al comune di Refrancore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977**

Con decreto ministeriale 10 settembre 1977, il comune di Refrancore (Asti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

**(4478/M)**

**Autorizzazione al comune di Cinaglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977**

Con decreto ministeriale 10 settembre 1977, il comune di Cinaglio (Asti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.100.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

**(4479/M)**

**Autorizzazione al comune di Cerretto delle Langhe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977**

Con decreto ministeriale 10 settembre 1977, il comune di Cerretto delle Langhe (Cuneo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

**(4480/M)**

**Autorizzazione al comune di Casalvolone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977**

Con decreto ministeriale 10 settembre 1977, il comune di Casalvolone (Novara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

**(4481/M)**

**Autorizzazione al comune di Mergozzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977**

Con decreto ministeriale 10 settembre 1977, il comune di Mergozzo (Novara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

**(4482/M)**

**Autorizzazione al comune di Valdengo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977**

Con decreto ministeriale 10 settembre 1977, il comune di Valdengo (Vercelli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

**(4483/M)**

**Autorizzazione al comune di Cinzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977**

Con decreto ministeriale 10 settembre 1977, il comune di Cinzano (Torino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 750.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

**(4484/M)**

**Autorizzazione al comune di Avolasca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977**

Con decreto ministeriale 10 settembre 1977, il comune di Avolasca (Alessandria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.100.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

**(4485/M)**

**Autorizzazione al comune di Garbagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977**

Con decreto ministeriale 10 settembre 1977, il comune di Garbagna (Alessandria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

**(4486/M)**

**Autorizzazione al comune di Castelspina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977**

Con decreto ministeriale 10 settembre 1977, il comune di Castelspina (Alessandria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

**(4487/M)**

**Autorizzazione al comune di Sant'Agata Fossili ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977**

Con decreto ministeriale 10 settembre 1977, il comune di Sant'Agata Fossili (Alessandria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.100.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

**(4489/M)**

**Autorizzazione al comune di Bosio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977**

Con decreto ministeriale 10 settembre 1977, il comune di Bosio (Alessandria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.100.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

**(4490/M)**

**Autorizzazione al comune di Portacomaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977**

Con decreto ministeriale 10 settembre 1977, il comune di Portacomaro (Asti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

**(4491/M)**

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

## Vacanza della cattedra di geologia applicata presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Pavia

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Pavia è vacante la cattedra di geologia applicata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**(10080)**

## Vacanza della cattedra di economia aziendale presso la facoltà di economia e commercio dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è vacante la cattedra di economia aziendale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**(10078)**

## Vacanza della cattedra di tecnica delle colture protette presso la facoltà di agraria dell'Università di Pisa

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di agraria dell'Università di Pisa è vacante la cattedra di tecnica delle colture protette, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**(10079)**

## Vacanza della cattedra di zoologia (raddoppio) presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Perugia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Perugia è vacante la cattedra di zoologia (raddoppio), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**(10215)**

## Vacanza delle cattedre di lingua e letteratura italiana e di antropologia culturale presso la facoltà di magistero dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di magistero dell'Università di Roma, sono vacanti le seguenti cattedre:

1) lingua e letteratura italiana;
2) antropologia culturale,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**(10338)**

## Vacanza delle cattedre di psicobiologia e di mineralogia presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma, sono vacanti le seguenti cattedre:

1) psicobiologia;
2) mineralogia,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**(10213)**

## Vacanza delle cattedre di istituzioni di diritto romano (base), di istituzioni di diritto romano (raddoppio) e di scienza delle finanze e diritto finanziario presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli, sono vacanti le seguenti cattedre:

1) istituzioni di diritto romano (base);
2) istituzioni di diritto romano (raddoppio);
3) scienza delle finanze e diritto finanziario,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**(10339)**

## Vacanza delle cattedre di istituzioni di diritto privato (base) e di diritto industriale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Parma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Parma, sono vacanti le seguenti cattedre:

1) istituzioni di diritto privato (base);
2) diritto industriale,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**(10081)**

## Vacanza delle cattedre di psicologia e di diritto internazionale presso l'Istituto universitario di Bergamo

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso l'Istituto universitario di Bergamo, sono vacanti le seguenti cattedre:

1) diritto internazionale;
2) psicologia,

alla cui copertura l'Istituto medesimo intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside dell'Istituto, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**(10214)**

## Autorizzazione alla Scuola normale superiore di Pisa ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Pisa 14 maggio 1977 il direttore *pro-tempore* della Scuola normale superiore di Pisa è stato autorizzato ad accettare la donazione, consistente in titoli, disposta dalla sig.na Paolina Bianchi.

**(10082)**

# CONCORSI ED ESAMI

## REGIONE SARDEGNA

**Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Sassari**

L'ASSESSORE ALL'IGIENE E SANITA'

Visto il decreto assessoriale n. 337 del 2 marzo 1977, che approva la graduatoria dei vincitori dei concorsi, per titoli ed esami, a nove posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Sassari al 30 novembre 1973;

Vista la rinuncia del dott. Cesare Scarano, vincitore della condotta veterinaria di Chiaramonti-Martis a prendere servizio nella condotta stessa;

Vista la rinuncia del dott. Ardu Michele, vincitore della condotta veterinaria del comune di Luras a prendere servizio nella condotta stessa;

Visto il decreto assessoriale n. 336 del 2 marzo 1977, che approva la graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei;

Visto l'ordine di preferenza nella scelta delle condotte vacanti da parte dei veterinari dott. Leori Sisinnio Guido e Canu Bachisio rispettivamente 12° e 13° classificati;

Viste le rinuncie dei dottori Leori Sisinnio e Canu Bachisio successivamente interpellati per assumere servizio nella condotta di Nule;

Considerato che il dott. Sechi Antonio Luigi 11° classificato non aveva indicato tra le sedi da scegliere quella di Nule;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975;

Visti i telegrammi di accettazione dei veterinari interessati, dottori Angioi Antonio e Piana Quirico, ad assumere servizio rispettivamente presso le condotte veterinarie dei comuni di Luras e Nule;

Decreta:

I seguenti candidati, dichiarati idonei nel concorso a nove posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Sassari al 30 novembre 1973, sono dichiarati vincitori della condotta a fianco di ciascuno indicata:

1) Angioi Antonio: condotta comunale di Luras;

2) Piana Quirico Umberto: condotta comunale di Nule.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Cagliari, addì 9 agosto 1977

*L'assessore*: ROICH

**(10219)**

## OSPEDALE DI CORTEMAGGIORE

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario chirurgo.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cortemaggiore (Piacenza).

**(10223)**

## OSPEDALE SPECIALIZZATO «C. ZONCHELLO» DI NUORO

**Concorso a due posti di assistente tisiologo**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente tisiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Nuoro.

**(10222)**

## OSPEDALI DI BRONI E STRADELLA

**Concorso ad un posto di direttore sanitario**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Broni (Pavia).

**(10228)**

## OSPEDALE «S. MATTEO» DI PAVIA

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di vice direttore sanitario.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di vice direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pavia.

**(10149)**

## OSPEDALE «CASTELNUOVO» DI S. CATERINA VILLARMOSA

**Concorso ad un posto di aiuto anestesista dirigente**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto anestesista dirigente.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in S. Caterina Villarmosa (Caltanissetta).

**(10150)**

## OSPEDALE DI FOSSOMBRONE

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario analista;
un posto di aiuto pediatra;
un posto di aiuto anestesista;
un posto di assistente ostetrico-ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fossombrone (Pesaro).

**(10224)**

## OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del servizio di medicina nucleare;
un posto di aiuto della divisione di chirurgia toracica;
un posto di aiuto della divisione di malattie infettive;
tre posti di assistente medico chirurgo addetto al servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Foggia.

**(10151)**

## ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA SANITARIA E DI PROTEZIONE SOCIALE DI ROMA

**Concorso ad un posto di assistente chirurgo addetto al pronto soccorso**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente chirurgo addetto al pronto soccorso presso l'ospedale nuovo « Regina Margherita » (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Roma.

**(10229)**

## OSPEDALE CIVILE DI CECINA

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente chirurgo.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cecina (Livorno).

**(10226)**

## OSPEDALE CIVILE « S. MARIA DEGLI ANGELI » DI PORDENONE

**Concorso ad un posto di assistente del centro cardioreumatologico**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del centro cardioreumatologico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Pordenone.

**(10227)**

## OSPEDALE CIVILE DI PIACENZA

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di vice direttore sanitario.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di vice direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla seconda ripartizione amministrativa (ufficio personale) dell'ente in Piacenza.

**(10225)**

## OSPEDALE CIVILE « S. MARIA » DI TERNI

**Avviso di rettifica**

L'avviso di riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di analisi chimico-cliniche, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 20 settembre 1977, deve intendersi rettificato nel senso che il posto messo a concorso è un posto di *aiuto* e non di *assistente.*

**(10295)**

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100772630)